

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1135

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 17 gennaio 1984

Modifica della denominazione di aiutante ufficiale giudiziario in quella di ufficiale giudiziario aggiunto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo unico della presente proposta di legge, che non lede minimamente interessi altrui e che non comporta né modifiche di funzioni né oneri finanziari per lo Stato, mira a un riconoscimento morale di una benemerita categoria di operatori della giustizia — gli aiutanti ufficiali giudiziari — mediante una denominazione più aderente ai delicati compiti che vengono svolti.

La ragione principale della proposta di un nome diverso deriva dalla considerazione che di fatto l'aiutante ufficiale giudiziario altro non è che il sostituto dell'ufficiale giudiziario e che, di conseguenza, l'attuale denominazione non corrisponde alle effettive funzioni della categoria di lavoratori di cui è discorso.

È un fatto incontrovertibile che gli aiutanti ufficiali giudiziari, istituiti con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, con il precipuo scopo di coadiuvare, con il volgere degli anni sono divenuti in effetti veri e propri

sostituti degli ufficiali giudiziari in quanto man mano investiti di tutte le funzioni demandate dai codici agli ufficiali giudiziari.

È noto che da un trentennio gli aiutanti ufficiali giudiziari esercitano le più importanti e delicate funzioni degli ufficiali giudiziari e tali essi sono denominati per legge anche se il loro nome, per volontà unilaterale, è rimasto sempre preceduto dalla non più ammissibile parola aiutante, che in origine astrattamente voleva configurare un organo che coadiuva un altro organo e che in effetti oggi non coadiuva più alcuno, essendo essi divenuti di fatto i soli titolari della notificazione ed essendo contitolari per legge della funzione della levata del protesto, unitamente ai notai e agli ufficiali giudiziari, giusta come sancito con la legge 12 giugno 1973, n. 349.

È nei voti di tutti indistintamente gli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali quotidianamente sull'intero territorio nazionale

notificano gli atti processuali con competenza specifica e autonoma, che il legislatore provveda in tempi brevi alla modifica dell'attuale denominazione di « aiutante ufficiale giudiziario », in quella di « ufficiale giudiziario aggiunto » anche perché non è più pensabile l'ulteriore sopravvivenza del termine « aiutante » che da anni, oltre che umiliare degli onesti lavoratori, genera molteplici equivoci e serie confusioni.

Propongo pertanto — per le suesposte ragioni — alla vostra approvazione il cambio di denominazione da « aiutante ufficiale giudiziario » in « ufficiale giudiziario aggiunto », anche perché più aderente ai

principi di equità e di democrazia, cui deve ispirarsi il legislatore in presenza di una chiara anomalia quale quella illustrata, togliendo questi lavoratori dallo stato di mortificazione cui sono costretti, riconoscendo loro il diritto di lavorare in piena serenità di spirito, poiché agli stessi è demandata una funzione di rilevante importanza — e sotto più aspetti direi quasi essenziale nella dinamica dell'attuazione della giustizia — che per la verità svolgono con solerzia, scrupolo e senso del dovere, al solo fine, certamente più alto e meritevole di comprensione, di servire lo Stato e la collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In tutte le disposizioni legislative vigenti, le parole « aiutante ufficiale giudiziario » sono sostituite con le parole ufficiale giudiziario aggiunto.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.